



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

Sent.n. 1571/2008

SARDEGNA - SEZIONE PRIMA

Ric. n. 818/2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 818/2006 proposto da CONSORZIO SERVIZI IMPRESE RIUNITE–
COSIR a r.l., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto
introduttivo, dall' avv. Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, alla
via Bellini n. 26, è elettivamente domiciliato;

contro

la COMUNITA' MONTANA N. 2 "SU SASSU ANGLONA GALLURA",
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Barberio, con domicilio eletto presso
il suo studio in Cagliari, alla via Garibaldi n. 105;

per l' accertamento

- A) del diritto alla "*revisione prezzi*" in ordine al contratto del 19.5.2005
di appalto quinquennale del servizio di "raccolta, trasporto,
conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte
differenziate, spezzamento stradale, realizzazione di campagne
informative, gestione della futura stazione di trasfenza;
- B) del diritto di "*rivalsa*" del Consorzio COSIR, nei confronti della
Comunità Montana n. 2, per quanto concerne il "*tributo speciale*" di
cui alla legge n. 549 del 28.12.1995 (art. 3 commi da 24 a 40).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Amministrazione;

designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;

uditi alla pubblica udienza del 9.7.2008 l'avv. Rossi per il ricorrente e l'avv. Porcu, in sostituzione, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La stazione appaltante (Comunità Montana n. 2) ha respinto con atto del 6.7.2006 le richieste del CONSORZIO SERVIZI IMPRESE RIUNITE-COSIR a r.l. di revisione prezzi formulate dal ricorrente nonché il pagamento (in rivalsa) del “tributo speciale” operante dall’ 1.1.1996.

Il corrispettivo di contratto era stato fissato in euro 3.018.167,64, oltre IVA di legge per anni 5 (dal 1.4.2005 al 31.3.2010).

L’art. 22 del Capitolato speciale di appalto specificava che: *“Il canone d’appalto è da intendersi <a corpo>. E’ fisso e non è soggetto a revisione per i primi due anni di esercizio”*.

L’art. 24 precisava, inoltre, che: *“nel canone annuo è compreso l’onere dei costi che la ditta aggiudicataria dovrà sostenere per il conferimento e lo smaltimento, inclusa qualsiasi imposta, tassa, tributo speciale o penalità (quali ecotassa....), senza diritto di rivalsa sulla Comunità Montana”*.

Con ricorso notificato il 12.10.2006 e depositato il successivo 23.10 COSIR ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo l’accertamento del diritto ad ottenere sia la “revisione prezzi” che il “tributo speciale” di cui all’art. 3 della L. 549/1995.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese, e l'accertamento dei diritti alla percezione dei corrispettivi (di duplice fonte), deducendo i seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione e falsa applicazione dell' art. 6 della L. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994 (in particolare 4°, 6° e 9° comma) – nullità parziale dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto – eccesso di potere per difetto d'istruttoria e dei presupposti legittimanti il diniego della revisione prezzi – motivazione erronea ed insufficiente – sviamento;
- 2) violazione del sopravvenuto art. 115 e 7 del DLgs. 163 12.4.2006, riproduttivo dell'art. 6 della L. 537/1993 e ss. mm.;
- 3) violazione e falsa applicazione dell' art. 3 (comma 26°) della L. 549/1995 – nullità dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto – eccesso di potere per difetto di istruttoria – motivazione erronea ed insufficiente – sviamento – diritto di rivalsa;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la tempestività, l'ammissibilità (sotto il profilo del difetto di giurisdizione), nonché la fondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

CAPO A) : REVISIONE PREZZI relativamente al contratto quinquennale stipulato in data 19.5.2005.

In RITO.

Preliminarmente occorre affermare la ricevibilità dell'impugnazione, concernente questioni di diritto soggettivo (corrispettivo a titolo di "revisione prezzi"), non soggetta a termini di decadenza, ma di prescrizione.

In questa specifica materia, concernente il diritto ad ottenere la revisione del corrispettivo contrattuale, il giudice amministrativo detiene "giurisdizione esclusiva" (cfr. art. 6 comma 19° della L. 537/1993, che recita: "Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; norma, poi, confermata, negli stessi termini, dall'art. 244 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006).

Nel MERITO.

La norma sostanziale invocata (art. 6 comma 4° della L. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994) prevede che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa con la Pubblica Amministrazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, per consentire il mantenimento dell'originario sinallagma contrattuale.

Giurisprudenza ormai consolidata prevede che non sono ammesse limitazioni o riduzioni pattizie, essendo tale norma stata qualificata "norma speciale" rispetto all'art. 1664 c.c. (cfr. TAR Campania, Salerno, I, 5.10.2007 n. 2056; CS, V, 6.9.2007 n. 4679; TAR Catania, III, 22.6.2007 n. 1092; TAR Puglia Lecce, II, 23.5.2006 n. 2958).

Ogni altra affermazione limitativa (come quella contenuta da TAR Sardegna n. 104 del 1.2.2002, che consentiva un'alea contrattuale) è stata riformata dal CS V n. 916 del 19.2.2003.

Coerentemente, riconoscendo natura “cogente ed inderogabile” al succitato precetto, che sancisce l’obbligo alla revisione del prezzo, la giurisprudenza gli ha conferito valore di norma imperativa, con “sostituzione automatica” delle eventuali difformi volontà contrattualizzate (vedasi CS, V, 16.5.2003 n. 3373; V, 8.5.2002 n. 2461; V, 20.5.2002 n. 2712).

Conseguentemente il TAR Sardegna si è adeguato (cfr. I, n. 338 del 22.3.2006; I, n. 1179 del 25.5.2005; I, n. 1926 del 26.9.2005).

Nel caso di specie non può, quindi, costituire impedimento l’art. 22 del Capitolato speciale di appalto, che prevedeva l’attivazione della revisione prezzi solo dal terzo anno, con sostanziale “*franchigia*” per il primo biennio.

Ne deriva che l’interpretazione fornita dall’atto impugnato (coerente con la citata disposizione limitativa di Capitolato speciale di appalto) non può essere ritenuta rispettosa della norma di legge, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi –decorso il primo anno- (e quindi dal 19.4.1996 alla data di risoluzione del contratto, avvenuta l’8.1.2007).

CAPO B) TRIBUTO SPECIALE previsto dal legislatore, anteriormente alla stipulazione del contratto (art. 3 L. 28.12.1995 n. 549, commi da 24 a 40).

In RITO.

L’art. 24 del Capitolato speciale di appalto esclude espressamente “*diritti di rivalsa*” per tributi correlati al conferimento/smaltimento in discarica.

L’elemento preso in considerazione non è un tributo “sopravvenuto” , essendo “preesistente” (la norma che lo impone) alla stipulazione del

contratto. Tuttavia l' "ammontare" concreto del tributo non è prestabilito per legge, in quanto la norma (art. 3 comma 29°) dispone che sia fissato "con legge dalla regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo". Ed il medesimo comma fornisce il limite minimo e massimo entro cui la regione può legiferare (per chilogrammo "in misura non inferiore a euro 0,001 e non superiore a euro 0,01" per rifiuti ammissibili in discarica di inerti" e "in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti non pericolosi e pericolosi").

Deve preliminarmente osservarsi che in relazione a tale richiesta non è applicabile la surrichiamata norma che prevede la giurisdizione esclusiva del g.a. (non trattandosi di "revisione prezzi" in senso tecnico, ma di domanda di "rivalsa" correlata ad un tributo anticipato dall'impresa).

Tale domanda rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Bari n. 4446 del 13.10.2004, confermata dal CS. V n. 1295 del 13.3.2006).

In conclusione il ricorso va in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SARDEGNA - SEZIONE I

- accoglie, in parte, il ricorso (in relazione al capo A);
- dichiara in parte inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione (in relazione al capo B).

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2008, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Paolo Numerico | - Presidente; |
| - Silvio Ignazio Silvestri | - Consigliere; |
| - Grazia Flaim | - Consigliere, estensore. |

Depositata in Segreteria il 28/07/2008

Il Segretario Generale